

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SCIENZE GASTRONOMICHE

Bando per l'assegnazione di diritti all'esonero parziale dal pagamento della retta universitaria, dell'importo di € 4.500

per studenti preiscritti al I anno del Corso di Laurea Magistrale in Promozione e Gestione del Patrimonio Gastronomico e Turistico con requisiti di reddito ISEE < € 32.500 – ISPE < € 46.000 per l'anno accademico 2011/2012

In conformità a quanto disposto dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche in materia di agevolazioni agli studenti del Corso di Laurea Magistrale in Promozione e Gestione del Patrimonio Gastronomico e Turistico presso l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche per l'anno accademico 2011/2012, in riferimento alla legislazione in materia di autonomia universitaria e di diritto allo studio, sono indetti i concorsi per il conferimento dei diritti all'esonero parziale dal pagamento della retta universitaria.

Il numero di diritti all'esonero parziale messi a disposizione è pari al 40% del numero degli ammessi al corso; i diritti saranno assegnati ai candidati, in possesso dei requisiti di reddito e di merito illustrati di seguito.

ART. 1 – DESTINATARI DEL BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI ALL'ESONERO PARZIALE

All'assegnazione dei diritti all'esonero parziale possono concorrere:

- a) gli studenti laureati, provenienti sia da Paesi dell'Unione Europea sia da Paesi extra-europei, che, entro la data di scadenza del presente bando, abbiano perfezionato la fase di preiscrizione al I anno del Corso di Laurea Magistrale per l'anno accademico 2011/2012;
- b) gli studenti laureandi, provenienti sia da Paesi dell'Unione Europea sia da Paesi extra-europei, che, entro la data di scadenza del presente bando, abbiano perfezionato la fase di preiscrizione al I anno del Corso di Laurea Magistrale per l'anno accademico 2011/2012. Gli studenti laureandi saranno iscritti con riserva al I anno del Corso di Laurea Magistrale; la riserva si scioglie con il conseguimento del titolo di laurea triennale entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 2010/2011.

ART. 2 – ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Ai fini della compilazione delle graduatorie, viene attribuito un punteggio sia ai requisiti di merito che ai requisiti di condizioni economiche, come indicato nei successivi articoli 3 e 4. A parità di punteggio finale, beneficerà dell'esonero parziale colui che avrà un punteggio parziale relativo ai requisiti di merito più alto.

ART. 3 – REQUISITI DI MERITO

ART. 3.1 – Requisiti di merito per l'accesso alle graduatorie per l'assegnazione del diritto all'esonero parziale

Candidati laureati

Ai candidati **laureati** che intendano concorrere al presente bando viene richiesto:

il possesso del titolo di laurea triennale conseguito con la votazione minima di 95/110 oppure

- il possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, valido per l'iscrizione a un corso di Laurea Magistrale in Italia, ottenuto con il medesimo punteggio minimo di cui sopra, o equivalente. Il titolo conseguito dovrà essere certificato dalla Dichiarazione di Valore rilasciata

dalla rappresentanza diplomatica italiana del Paese nel quale lo studente ha conseguito il titolo di studio; il punteggio ottenuto dovrà essere determinato da eventuali tabelle di conversione allegata alla Dichiarazione di Valore.

Alla votazione ottenuta al conseguimento del titolo di laurea è assegnato il seguente punteggio:

- da 95/110 a 100/110: punti 5
- da 101/110 a 103/110: punti 10
- da 104/110 a 106/110: punti 15
- da 107/110 a 110/110: punti 20

L'eventuale lode riconosciuta allo studente al momento dell'esame di laurea, avendo valore di mero riconoscimento personale, è irrilevante ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui sopra.

Candidati laureandi

Ai candidati **laureandi** che intendano concorrere al presente bando viene richiesto:

- La media ponderata di votazione degli esami sostenuti nel corso del triennio e verbalizzati entro il 3 ottobre 2011, non inferiore a 26/30. L'eventuale lode, riconosciuta allo studente in sede di esame, avendo valore di mero riconoscimento personale, è irrilevante ai fini della determinazione della media ponderata di cui sopra.

Alla media ponderata conseguita è assegnato il seguente punteggio:

- 26/30: punti 5
- 27/30: punti 10
- 28/30: punti 15
- 29/30 e 30/30: punti 20

ART. 3.2 – Requisiti di merito ai fini della conferma del diritto all'esonero parziale

Al fine di confermare il diritto all'esonero parziale, durante il primo anno di corso e nel secondo anno di corso, allo studente vengono richiesti requisiti di merito, valutati *ex-post*, come nel dettaglio riportato nella tabella riepilogativa sottostante. In particolare:

- a. La media di votazione conseguita dallo studente, ponderata sui CFU corrispondenti a ciascun esame sostenuto, non deve essere inferiore a 26/30; l'eventuale lode riconosciuta allo studente in sede di esame, avendo valore di mero riconoscimento personale, è irrilevante ai fini della determinazione della media ponderata di cui sopra.
- b. Ai fini del conteggio dei crediti richiesti allo studente, vanno considerati sia quelli conseguiti in occasione del superamento degli esami, sia i crediti conseguiti in occasione della formazione gastronomica in aula a Pollenzo (per gli studenti laureati o laureandi presso altri atenei) che i crediti conseguiti a seguito dell'esperienza formativa presso un ente, un'istituzione o una comunità di produttori all'estero (per gli studenti laureati o laureandi presso l'Unisg).
- c. Qualora uno studente avesse compiuto atti di carriera presso altre Università o avesse compiuto attività extra-universitarie, i crediti acquisiti, ed eventualmente convalidati o riconosciuti dalla Commissione Didattica dell'Unisg, non sono conteggiati ai fini del mantenimento dell'esonero parziale. Pertanto, i crediti necessari per il conseguimento dei requisiti di merito, di cui al presente articolo, devono essere conseguiti unicamente con il compimento di atti di carriera presso l'Unisg.
- d. Costituisce requisito di merito la regolare frequenza delle attività didattiche, secondo quanto stabilito dal art. 10.2 del Regolamento Studenti e Iscrizione in vigore, pari al 70% del totale ore

di ogni singola attività¹.

- e. Costituisce, inoltre, requisito di merito la valutazione positiva del percorso dello studente secondo quanto indicato nell'art. 8 del Regolamento per il conferimento dei diritti all'esenzione della retta universitaria e dei prestiti d'onore², intesa come partecipazione attiva alla vita di Ateneo, ovvero, a titolo esemplificativo, come supporto a aspiranti e nuovi studenti e testimonianza della propria esperienza nelle presentazioni dell'Ateneo.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI REQUISITI DI MERITO

a.a.	Data di verifica del requisito di merito	Requisiti richiesti allo studente per la conferma dell'esenzione
a. a. 2011/2012 I verifica	20/02/2012	8 CFU relativi a: a) formazione gastronomica in aula a Pollenzo (per gli studenti laureati o laureandi presso altri atenei); b) esperienza formativa presso un ente, un'istituzione o una comunità di produttori all'estero (per gli studenti che hanno svolto il triennio presso l'Unisg)
a. a. 2011/2012 II verifica	31/07/2012	a) 20 CFU b) media non inferiore a 26/30 c) valutazione positiva del percorso dello studente d) verifica percentuale di frequenza delle attività didattiche
a. a. 2012/2013 I verifica	10/02/2013	a) 35 CFU b) media non inferiore a 26/30 c) verifica percentuale di frequenza delle attività didattiche
a. a. 2012/2013 II verifica	10/10/2013	a) 60 CFU b) media non inferiore a 26/30 c) verifica percentuale di frequenza delle attività didattiche

Il mancato conseguimento dei requisiti entro le date indicate comporta la revoca del diritto all'esonero parziale.

¹ Art. 10.2 – Gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche sono studenti a tempo pieno, per i quali vige l'obbligo di frequenza delle lezioni, di tutte le attività accreditate e di tutte le attività designate come obbligatorie dal Rettore.

Per ogni singolo corso è ammessa, da parte di ciascuno studente, l'assenza non giustificata dalle lezioni per un numero di ore non superiore al 30% del totale ore di lezione e delle altre attività accreditate, previste dal Corso di Studio. (omissis)

² Art. 8 (omissis) Costituiscono requisiti di merito:

il conseguimento dei crediti come indicato annualmente nei Bandi, la regolare frequenza delle attività didattiche, secondo quanto stabilito dal Regolamento Studenti e Iscrizioni, il conseguimento della media di votazione, ponderata sui CFU corrispondenti a ciascun esame sostenuto, come indicato annualmente nei Bandi, la valutazione positiva del percorso dello studente presso l'Università, inteso anche come adesione ai principi morali fondativi dell'Ateneo. In particolare, analogamente a quanto richiesto a tutti gli studenti iscritti all'Ateneo, l'assegnatario dell'esonero

a) ha il dovere di raggiungere il successo negli studi per il bene proprio e della collettività, organizzando il proprio tempo, le proprie attività e adeguando i propri comportamenti a questo obiettivo primario,
b) è tenuto a partecipare attivamente alla vita dell'Ateneo,
c) è tenuto a tenere un comportamento serio, educato e corretto, rispettando gli altri studenti, i docenti e chiunque operi nell'Università e ispirando la propria condotta a criteri di integrità morale, dignità e rettitudine. (omissis)

ART. 4 – REQUISITI DI CONDIZIONI ECONOMICHE

ART. 4.1 – Indicatori di reddito (ISEE) e patrimonio (ISPE)

Gli Indicatori di reddito e di patrimonio sono calcolati da appositi Centri di Assistenza Fiscale (CAF) sulla base del reddito e della situazione familiare dei candidati. L'Unisg avvalendosi della consulenza di un Centro di Assistenza Fiscale convenzionato, provvederà a tradurre in valori ISEE e ISPE i dati relativi al reddito dei candidati esteri non residenti in Italia, pervenuti attraverso la documentazione richiesta (Art.7).

Le condizioni economiche e patrimoniali del candidato sono individuate sulla base dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e dell'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) di cui al D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni. Per l'assegnazione dei diritti all'esonero parziale, l'ISEE del nucleo familiare sommato con l'Indicatore della Situazione Economica all'estero non può superare il limite di € 32.500, mentre l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) non deve superare il limite di € 46.000.

L'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) è calcolato tenendo anche conto dei patrimoni posseduti all'estero che sono considerati con le stesse modalità del citato decreto legislativo e con le seguenti integrazioni:

- i patrimoni immobiliari localizzati all'estero detenuti al dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda sono valutati solo nel caso di fabbricati, considerati sulla base del valore convenzionale di € 500 al metro quadrato;
- i patrimoni mobiliari sono valutati sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, Art. 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990 n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni;
- l'Indicatore della Situazione Patrimoniale Equivalente si calcola dividendo l'indicatore della situazione patrimoniale con la scala di equivalenza indicata nell'attestazione fornita dai CAF.

Riepilogo dei requisiti di reddito e patrimonio richiesti per l'accesso alle graduatorie per l'assegnazione del diritto all'esonero parziale:

- | | |
|---------------------|-------------|
| 1) REDDITO ISEE: | Euro 32.500 |
| 2) PATRIMONIO ISPE: | Euro 46.000 |

ART. 4.2 – Nucleo familiare e tipologia di studente

Per la concessione del diritto all'esonero parziale il nucleo familiare dello studente è definito secondo le modalità previste dal D.P.C.M. n. 221/99 e successive modificazioni ed integrazioni e risulta composto dallo studente richiedente i benefici e da tutti coloro che risultano inclusi nello stato di famiglia anagrafico alla data di presentazione della domanda, anche se non legati da vincoli di parentela.

Tipologie di studente:

a) Studente indipendente.

Uno studente è considerato indipendente se soddisfa entrambi i seguenti requisiti:

- residenza esterna all'unità abitativa della famiglia di origine da almeno 2 anni rispetto alla data di presentazione della domanda per l'esonero parziale, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia;
- redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente, dichiarati dal almeno 2 anni, non inferiori a € 7.502, con riferimento ad un nucleo familiare di una singola persona.

In caso uno o entrambi i requisiti sopra descritti non vengano soddisfatti, il nucleo familiare del richiedente i benefici è integrato con quello di chi effettivamente contribuisce al suo mantenimento.

b) Studente con genitori in condizione di separazione legale o divorzio.

Il nucleo familiare dello studente richiedente l'esonero parziale è integrato con quello del genitore che percepisce gli assegni di mantenimento dello studente. Nel caso in cui i genitori facciano parte di due diversi nuclei, in assenza però di separazione legale o divorzio, il nucleo familiare del richiedente è integrato con quelli di entrambi i genitori.

c) Studente con fratelli e sorelle che percepiscono reddito o posseggano un patrimonio.

Il reddito e il patrimonio dei fratelli e delle sorelle dello studente facenti parte del nucleo familiare concorrono alla formazione di tutti gli indicatori della condizione economica di cui al presente punto nella misura del 50%.

d) Studente con nucleo familiare con reddito o patrimonio prodotti all'estero.

L'ISEE all'estero è calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20% dei patrimoni posseduti all'estero, che non siano già stati inclusi nel calcolo dell'ISEE, valutati con le stesse modalità e sulla base del tasso di cambio medio dell'euro nell'anno di riferimento, definito con decreto del Ministero delle Finanze ai sensi del Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, articolo 4, comma 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 4.3 – Punteggio attribuito ai requisiti di reddito

Ai fini della compilazione delle graduatorie, al reddito dello studente è assegnato un punteggio, sulla base dei seguenti scaglioni:

- 10 punti per reddito ISEE < € 26.250 - ISPE < € 39.900
- 7 punti per reddito ISEE > € 26.250 < € 28.350 - ISPE > € 39.900 < € 42.000
- 5 punti per reddito ISEE > € 28.350 < € 30.450 - ISPE > € 42.000 < € 44.000
- 3 punti per reddito ISEE > € 30.450 ≤ € 32.500 - ISPE > € 44.000 ≤ € 46.000

ART. 5 – REVOCA DEL DIRITTO ALL'ESONERO PARZIALE

ART. 5.1 – Mancato conseguimento dei requisiti di merito

Il mancato conseguimento dei requisiti di merito richiesti alle scadenze indicate nella Tabella Riepilogativa dei Requisiti di Merito nell'articolo 3.2, comporta la revoca del diritto all'esonero parziale. Lo studente al quale sia stata revocata l'esenzione è tenuto al pagamento della retta per la quale era stato esonerato, relativamente all'anno accademico in cui viene revocata l'esenzione.

ART. 5.2 – Mutata condizione economica

Lo studente iscritto al secondo anno nell'anno accademico 2012/2013 è tenuto a presentare un'autocertificazione che attesti la sua situazione economica e patrimoniale. Nel caso questa risultasse mutata rispetto a quanto dichiarato in occasione della prima richiesta di assegnazione dell'esenzione, sulla base dei diversi parametri ISEE e ISPE dichiarati dallo studente, l'Università si riserva il diritto di revocare l'esenzione in ragione delle mutate condizioni economiche o patrimoniali dello studente e del suo nucleo familiare.

ART. 5.3 – Sanzioni disciplinari

Infrazioni riscontrate dalla Commissione di disciplina e sanzionate dal Rettore ex Art. 10 del Regolamento Studenti e Iscrizioni³ comportano la revoca del diritto all'esonero parziale.

³Art. 10.1 – Allo studente che violi norme regolamentari o legislative o norme inerenti la sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. sia all'interno dell'università che durante gli stage/viaggi didattici vengono applicate sanzioni disciplinari; lo studente, pertanto, dovrà attenersi a quanto stabilito dall'Art. 20 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. "doveri e obblighi dei lavoratori". Le sanzioni sono inflitte per atti compiuti nei locali dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, in sede di stage, nelle Case dello Studente o altrove se i fatti sono attinenti alla qualità di studente universitario.

Agli studenti possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:

a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;

ART. 5.4 – Presentazione di dichiarazioni non veritiere e/o documenti falsi

Nel caso in cui risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere e/o documenti falsi, il diritto all'esonero parziale verrà revocato. Lo studente beneficiario perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi (Art. 13 del presente bando).

ART. 6 – IMPORTO DELL'ESONERO PARZIALE

L'importo del diritto all'esonero parziale dal pagamento della retta universitaria è pari a **€ 4.500**.

ART. 7 – MODALITÀ PER LA RICHIESTA DEL DIRITTO ALL'ESONERO PARZIALE E ALLEGATI

La domanda di richiesta del diritto all'esonero parziale redatta dal richiedente sull'apposito “Modulo di autocertificazione per la richiesta del diritto all'esonero parziale” per candidati italiani o “Self-declaration fee exemption right request form” per candidati esteri, deve attestare, avvalendosi dell'autocertificazione di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445, la composizione del nucleo familiare e le condizioni economiche.

Alla domanda deve essere allegato:

- Studenti italiani e studenti non italiani residenti in Italia:
 - 1) attestazione ISEE/ISPE in corso di validità. Per la richiesta dell'attestazione ISEE/ISPE deve essere presentata la “Dichiarazione Sostitutiva Unica” redatta dai CAF (Centro di Assistenza Fiscale) convenzionati con l'INPS. La modulistica e l'assistenza del CAF alla compilazione della Dichiarazione sono gratuite. L'attestazione rilasciata deve essere allegata alla domanda consegnata alla Segreteria Studenti dell'Unisg;
 - 2) copia del documento di identità.
- Studenti NON italiani:
 - 1) certificati o dichiarazioni in carta semplice contenenti indicazioni riguardanti la composizione del nucleo familiare, il reddito e il patrimonio mobiliare e immobiliare di ciascun componente il nucleo familiare. Tali certificati dovranno essere rilasciati dalle competenti autorità dello Stato estero di appartenenza, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'Autorità Consolare Italiana che ne attesti la conformità all'originale (Art. 3 DPR 445/2000). L'Unisg avvalendosi della consulenza di un CAF convenzionato, provvederà a tradurre in valori ISEE e ISPE i dati relativi al reddito pervenuti attraverso la suddetta documentazione. Gli studenti non italiani, il cui nucleo familiare risieda in Italia, devono autocertificare (DPR 455/2000) i dati relativi alla situazione economica/patrimoniale della famiglia, con le stesse modalità previste per gli studenti italiani;
 - 2) copia del documento di identità.
 - 3) copia del Visto di ingresso per studio in Italia, da allegare o consegnare entro il 24 ottobre 2011, oppure copia del Permesso di soggiorno in corso di validità, oppure copia della ricevuta del Permesso di soggiorno.

c) esclusione temporanea da uno o più insegnamenti ed attività didattiche; d) esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per l'intera sessione o per parte di essa e dalle attività didattiche;

e) sospensione temporanea dalle attività didattiche dell'Università e dai servizi erogati a favore dello studente;

f) espulsione dello studente.

Le sanzioni inflitte non pregiudicano il diritto – dovere dell'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche di rivolgersi all'autorità giudiziaria nel caso di reati civili o penali. L'autorità disciplinare sugli studenti spetta al Rettore, affiancato da una Commissione disciplinare, composta dal Rettore, che la presiede, o suo delegato, dal Direttore Amministrativo o suo delegato e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da un consigliere da lui delegato e da un rappresentante degli studenti, ove eletto in base alle regole fissate dal Regolamento Generale di Ateneo; la suddetta Commissione di disciplina avvia l'esame dei fatti a seguito di relazioni scritte o comunicazioni verbali indirizzate alla commissione stessa. Le ammonizioni di cui ai punti a) e b) sono inflitte dal Rettore. Per le sanzioni di cui ai punti c), d), e), f), la Commissione di disciplina deve contestare per iscritto gli addebiti allo studente, a mezzo raccomandata o lettera consegnata a sue proprie mani o tramite posta elettronica; lo studente può presentare le sue difese entro il termine stabilito nella comunicazione stessa. La sanzione è comunicata dal Rettore per iscritto; lo studente, entro dieci giorni dalla notifica, può presentare appello al Rettore. La decisione del Rettore è inappellabile. Le sanzioni disciplinari inflitte sono registrate nella carriera universitaria dello studente.

- Studenti apolidi o rifugiati politici:
 - 1) attestato ufficiale relativo alla loro condizione rilasciato dal Ministero dell'Interno Italiano o dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite – Ufficio per l'Italia.
- Studenti provenienti da Paesi a basso sviluppo umano (D.M. 21/05/2010 scaricabile da <http://www.unisg.it/pagine/ita/corsi/laurea_triennale/borse_e_prestiti.lasso>):
 - 3) attestato ufficiale rilasciato dall'autorità competente del Paese di provenienza dello studente.
 - 4) copia del documento di identità.

Qualsiasi evento si verifichi successivamente alla data di presentazione della domanda (concessione di altra borsa di studio o di altro aiuto economico, trasferimento ad altro Ateneo, impossibilità di proseguire gli studi, ritiro dell'iscrizione, ecc.) deve essere comunicato in tempo utile e documentato alla Segreteria Studenti dell'Unisg.

ART. 8 – SCADENZE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande possono essere presentate personalmente dal candidato alla Segreteria Studenti dell'Unisg oppure a mezzo posta raccomandata A/R o a mezzo corriere postale internazionale entro le **ore 12 del giorno 20 ottobre 2011**, pena l'esclusione dal concorso, al seguente indirizzo: Segreteria Studenti dell'Unisg, Via Amedeo di Savoia, 8 – Località Pollenzo, 12042 Bra (Cn). Faranno fede la ricevuta di ritorno della posta o la ricevuta di consegna del corriere postale. La presentazione di documenti fuori termine è inammissibile, anche se la tardiva presentazione dipenda da cause di forza maggiore o da fatto di terzi, quali ritardo o negligenza del servizio postale o ritardo nel rilascio da parte degli Uffici competenti.

ART. 9 – GRADUATORIE

I diritti all'esonero parziale sono attribuiti in base all'ordine della graduatoria degli idonei, ordinata in modo crescente sulla base della somma dei punteggi attribuiti ai requisiti di merito e ai requisiti economici (artt. 2, 3 e 4).

La graduatoria provvisoria degli studenti assegnatari del diritto all'esonero parziale sarà pubblicata sul sito internet dell'Università (www.unisg.it) in data **21 ottobre 2011**.

Il termine ultimo di scorrimento della graduatoria degli idonei all'assegnazione del diritto all'esonero parziale è stabilito improrogabilmente entro il **24 ottobre 2011**, data entro la quale sarà pubblicata sul sito dell'Università la graduatoria definitiva degli assegnatari del diritto all'esonero parziale.

In seguito alla pubblicazione della graduatoria definitiva dei vincitori, gli studenti che si trovino in una delle condizioni di cui all'Art. 14 del Regolamento per il Conferimento di Diritti all'esonero parziale dal Pagamento della Retta Universitaria e Prestiti d'onore⁴ (scaricabile da <http://www.unisg.it/pagine/ita/ateneo/statuto_regolamenti.lasso>) perderanno il diritto all'assegnazione dell'esonero parziale.

ART. 10 – MATURAZIONE DEL DIRITTO ALL'ESONERO PARZIALE

Allo studente assegnatario non viene erogata alcuna somma di denaro. Lo studente è parzialmente esonerato dal pagamento della retta universitaria.

L'esonero parziale dal pagamento della retta universitaria matura alla data di scadenza delle due rate semestrali, fissata nelle Disposizioni per il Pagamento della Retta Universitaria, previa verifica del conseguimento dei requisiti di reddito e di merito, come indicato dal presente bando (Art. 3.2). In caso

⁴Art. 14 - Condizioni di esclusione. Sono esclusi dall'assegnazione delle esenzioni gli studenti che: non abbiano perfezionato la fase di preiscrizione; non risultino ammessi all'anno accademico per il quale intendano fare richiesta di assegnazione dell'esenzione; abbiano presentato la domanda oltre la scadenza indicata; non abbiano inviato la documentazione richiesta. Per quanto concerne i bandi riservati a studenti non appartenenti all'Unione Europea, solo uno studente per nazionalità può beneficiare dell'assegnazione del diritto all'esonero. In caso ci siano più candidati della stessa nazionalità, il diritto all'esonero verrà attribuito al candidato con un punteggio parziale relativo ai requisiti di merito più alto.

di revoca del diritto all'esonero parziale dal pagamento della retta, allo studente verrà data comunicazione anche in forma scritta.

ART. 11 – RIASSEGNAZIONE DI UN DIRITTO ALL'ESONERO PARZIALE

Il diritto all'esonero parziale dal pagamento della retta universitaria potrà essere eventualmente riassegnato sulla base delle disposizioni adottate dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, nel caso in cui:

- non sia stato assegnato in sede di compilazione delle graduatorie;
- sia stato revocato per il mancato conseguimento dei requisiti di reddito o di merito;
- sia stato revocato a seguito della rinuncia agli studi dello stesso assegnatario;
- sia stato revocato allo studente assegnatario a seguito di infrazioni riscontrate dalla Commissione di disciplina e sanzionate dal Rettore ex Art. 10 del Regolamento Studenti e Iscrizioni¹.

ART. 12 – CONDIZIONI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA

Sono esclusi dalla graduatoria i candidati che:

- non risultino ammessi all'anno accademico per il quale intendano fare richiesta di assegnazione dell'esenzione;
- abbiano presentato la domanda oltre la scadenza indicata (Art. 8);
- non abbiano inviato la documentazione richiesta (Art. 7);
- siano già in possesso di un titolo di studio di livello pari o superiore al corso di laurea di secondo livello.

ART. 13 – CONTROLLO DELLA VERIDICITA' DELLE AUTOCERTIFICAZIONI

ART. 13.1 – Accertamento delle condizioni economiche

Al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti dal bando, i controlli e le verifiche sulla veridicità delle autocertificazioni degli studenti possono essere eseguiti anche successivamente all'erogazione dei benefici. L'Ateneo controlla la veridicità delle autocertificazioni prodotte dagli studenti relativamente alla condizione economica usando il metodo della verifica con controlli degli idonei. Nell'espletamento di tali controlli l'Ateneo può richiedere idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

ART. 13.2 – Sanzioni

Nel caso in cui risulti che siano state presentate dichiarazioni non veritiere da parte del dichiarante al fine di fruire dei benefici, lo studente decadrà dai benefici conseguiti (Art. 75 del DPR 445/2000), fatti salvi ulteriori azioni e provvedimenti previsti dalla normativa vigente. Lo studente perderà il diritto ad ottenere altre erogazioni per la durata del corso di studi, fatta salva in ogni caso l'applicazione da parte dell'Autorità Giudiziaria delle norme penali per i fatti costituenti reato.

ART. 13.3 – Trattamento dei dati

All'atto della presentazione del modulo di autocertificazione, con la sottoscrizione dello stesso lo studente è reso edotto delle informazioni previste dall'articolo 13 del D. Lgs. n 196/2003 e della diffusione in qualunque forma anche mediante consultazione e trattamento dei dati in esso indicati. Allo studente sono assicurati i diritti di cui al D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003, ivi compresa la possibilità di ottenere la cessazione del trattamento con conseguente interruzione del procedimento.

Bra, 29 settembre 2011

Il Direttore Amministrativo
Stefania Ribotta

¹ Vedi nota 3.